



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO CESENA - VALLE SAVIO

REGOLAMENTO OPERATIVO ASP PER LA PREVENZIONE DEL COVID 19 ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Richiamata la seguente normativa vigente:

- Il Decreto Legge n° 41 del 22/3/2021 convertito con modifiche con la Legge n° 69 del 21/5/2020 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” tra cui la disposizione in merito ai Vaccini anti covid 19 e la relativa campagna vaccinale;
- Il Decreto Legge n° 44 del 1/4/2021 convertito con modifiche con la Legge n° 76 del 28/5/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” tra cui in particolare: Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
- Il Decreto Legge n° 52 del 22/4/2021 convertito con modifiche con la Legge n° 87 del 17/6/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID” tra cui in particolare misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali e disciplina delle certificazioni verdi COVID-19;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 29/5/2021 contenente le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” proposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/6/2021 adottato di concerto con i Ministri della Salute, per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'Economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con cui sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale DGC;
- Il Decreto Legge n° 105 del 23/7/2021 convertito con modifiche dalla Legge n° 126 del 16/9/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” tra cui in particolare la proroga fino al 31/12/2021 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 che introducendo l'art 9 bis al Decreto legge 52 del 2021 disciplina l'Impiego le certificazioni verdi COVID-19;

- Circolare del Ministero della Salute del 4/8/2021 che specifica la disciplina dell'esenzione dal possesso di valida certificazione verde ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 del DL 44 del 2021;
- Il Decreto Legge n° 111 del 6/8/2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" tra cui in particolare l'introduzione dell'art 9 ter al Decreto Legge n° 52 del 2021 al fine di disciplinare l'uso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico;
- Il Decreto Legge n° 122 del 10/9/2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" tra cui in particolare: l'introduzione dell'art 9 quarter al Decreto Legge n° 52 del 2021 al fine di estendere l'uso delle certificazioni verdi COVID-19 a tutti coloro che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative specificando che tra esse vanno ricomprese i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo n° 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Il Decreto Legge n° 127 del 21/9/2022 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" tra cui in particolare l'introduzione dell'art 9 quinquies alla Decreto Legge n° 52 del 2021 al fine di estendere l'uso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico da 15/10/2021;
- Circolare del Ministero della Salute del 25/9/2021 che proroga al 30/9/2021 l'esenzione dal possesso di valida certificazione verde rilasciata ai sensi dell'articolo 9 bis, 9ter, 9 quinquies, comma 3 del DL 44 del 2021;
- Decreto Legge 139 del 8/10/2021 recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali tra cui in particolare la possibilità per il datore di lavoro di chiedere anticipatamente le condizioni del lavoratore rispetto alla certificazione verde per esigenze organizzative;
- DPCM del 12/10/2021: "Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID – 19 da parte del Personale".

Viste le FAQ sulle misure adottate dal Governo di cui all'indirizzo internet:

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

in esecuzione del provvedimento n° 145 del 14/10/2021 si approvano le seguenti modalità operative per la verifica della certificazione verde COVID 19 presso i servizi dell'ASP con relativo elenco delle persone delegate alla rilevazione:

art 1

Oggetto

1. Il presente regolamento riguarda le procedure e le regole operative dell'ASP Cesena Valle Savio al fine della rilevazione del possesso di valida certificazione verde da parte del personale e di coloro che a vario titolo accedono ai servizi dell'ente.

Art 2

Certificazione verde

1. Le valide certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
 - d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
 - e) La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, data che deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
 - f) La certificazione verde COVID-19 è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla data della medesima somministrazione.
2. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. Il possesso di valida certificazione non fa venir meno l'obbligo del rispetto delle regole di sicurezza di cui alla normativa e ai protocolli nazionali, regionali ed aziendali anti covid vigenti.

Art 3

Persone obbligate al possesso di valida certificazione verde covid 19

1. Il possesso di una certificazione verde valida è obbligatorio per:
 - a) tutti gli i dipendenti dell'ASP in quanto dipendenti pubblici di cui all'art 2 del DLGS 165/2001;
 - b) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ASP;
 - c) tutti coloro che, di età uguale o superiore a 12 anni, accedono ai seguenti servizi e o partecipano a iniziative gestite dall'ASP:
 - Servizi scolastici (nidi e materne);
 -
 - Servizi formativi (corsi lingua, corso assistenti familiari, ecc....);
 - Spazi ludici genitori e bambini al chiuso;
 - Biblioteche;

- Centri di aggregazione e centri sociali;
 - Convegni e seminari sia all'aperto che al chiuso;
 - Feste e momenti ludico ricreativo sia al chiuso che all'aperto.
- d) I visitatori/parenti/accompagnatori degli ospiti residenti presso le Case Residenze Anziani.
2. Non sono obbligati al possesso di valida certificazione verde le persone che accedono ai servizi di prima necessità per persone senza fissa dimora, ai servizi informativi e di orientamento e tutela, forniti dall'ASP per i quali rimane la possibilità della rilevazione della temperatura e l'obbligo dell'autodichiarazione delle condizioni di salute e delle altre condizioni riconducibili al rischio di contagio da Covid 19.
 3. Per quanto riguarda gli ospiti del servizio di accoglienza stranieri SAI o CAS e il Centro Diurno per anziani non autosufficienti e per la CRA le verifiche sui rischi di trasmissione del Covid sono svolte prima dell'ingresso dagli Enti che dispongono gli inserimenti nelle varie strutture e pertanto non sono previste rilevazioni aggiuntive se non il regolare monitoraggio della salute dopo l'accesso.
 4. Per il personale, anche esterno, che a qualsiasi titolo svolge la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture socio sanitarie dell'ASP il semplice possesso di valida certificazione verde non è sufficiente in quanto vige l'obbligo vaccinale di cui ai commi 4 e 4 bis del DL 44 del 2021.
 5. Sono esentati dall'esibire la certificazione verde tutti coloro in possesso di apposita esenzione rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Le certificazioni di esenzione valide contengono: i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____"; i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); il Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); il Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. Non sono ammesse altre tipologie di esenzione anche se emesse da personale qualificato. La circolare del Ministero della salute del 25/9/2021 ha prorogato la validità di dette esenzioni fino al 30/11/2021.

Art 4.

Rilevazione della certificazione verde covid 19

1. La rilevazione della certificazione verde avviene esclusivamente attraverso la consultazione della certificazione verde rilasciata dalla piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC) attraverso la lettura del QR Code presente nella certificazione stessa utilizzando l'applicazione nazionale "VerificaC19". Il personale formalmente incaricato della rilevazione per le varie tipologie di servizio è quello indicato all'allegato a) del presente Regolamento. Il personale incaricato della rilevazione è esente da qualsiasi responsabilità afferente all'esercizio di detta mansione rimanendo la responsabilità del procedimento in capo al Direttore il quale monitora

sul corretto rilevamento delle certificazioni e può procedere autonomamente alle rilevazioni stesse;

2. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al precedente articolo 2 comma 1.
3. L'accertamento del possesso di valida certificazione verde da parte del personale dipendente e delle altre persone che prestano la loro attività lavorativa, di volontariato, di formazione presso i servizi dell'ASP, avviene giornalmente prima dell'accesso ai servizi da parte delle persone sottoposte al controllo. Nel caso dei dipendenti dell'ASP l'accertamento qualora le condizioni organizzative dei servizi lo permetta coinvolge tutti i lavoratori presenti in servizio e comunque un numero non inferiore al 20% degli stessi. Nei servizi scolastici la rilevazione deve essere giornalmente e deve interessare tutti i dipendenti presenti.
4. In caso di richiesta da parte dell'ASP per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare l'eventuale condizione di non validità della certificazione verde entro 24 ore dalla richiesta e comunque con un preavviso utile a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione.
5. La rilevazione del possesso di valida certificazione verde da parte delle persone frequentanti i servizi di cui all'art 3 comma 1 lettera c) e d) avviene da parte del personale ASP addetto a tali servizi durante l'orario di apertura degli stessi.
6. Qualora a seguito della rilevazione dovesse riscontrarsi il mancato possesso di valida certificazione verde la persona interessata non può accedere ai servizi e se già all'interno degli stessi deve allontanarsi quanto prima. Dell'accaduto va informato immediatamente il Direttore, responsabile del procedimento di cui al presente atto, anche ai fini di avviare le procedure disciplinari di cui al Dlgs 165 del 2001 e smi e/o le procedure sanzionatorie di cui all'art 4 del DL 19 del 2020 ovvero dell'art 1 del 127 del 2021 ovvero al fine di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine nel caso l'interessato non volesse lasciare il servizio.
7. Qualora la mancanza di valida certificazione verde interessi un dipendente dell'ASP:
 - a) Se il dipendente interessato opera presso servizi scolastici, lo stesso viene ritenuto assente ingiustificato e al 5 giorno di assenza ingiustificata viene sospeso. Sia per i periodi di assenza ingiustificata che di sospensione non è dovuta alcuna retribuzione e/o emolumento. In questo caso qualora il dipendente senza certificazione valida acceda al proprio luogo di lavoro è sanzionabile ai sensi dell'art. 4 commi 1,3,5, e 9 del DL 19 del 2020 convertito con modifiche con la Legge 35 del 2020.
 - b) Se il dipendente interessato opera altri servizi, lo stesso viene ritenuto assente ingiustificato fino alla presentazione di una certificazione valida. Per i periodi di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione e/o emolumento. In questo caso qualora il dipendente senza certificazione valida acceda al proprio luogo di lavoro è sanzionabile ai sensi dell'art. 1 commi 7,8 e 9 del DL 127 del 2021.
8. Tranne i minori di anni 12 e le persone esentate ai sensi del comma precedente, tutte gli interessati devono sottoporsi alla rilevazione della certificazione verde covid 19 con le modalità di cui al presente articolo. Coloro che si sottraggono alla rilevazione non possono accedere ai servizi e/o al luogo di lavoro e se già all'interno se ne devono allontanare. Senza dimostrazione

di regolare validità del green pass si applicheranno tutte le condizioni previste per i casi di mancanza di certificazione verde valida.

9. Per il personale, anche esterno, che a qualsiasi titolo presta la propria attività lavorativa nell'ambito dei servizi socio sanitari la verifica della certificazione verde di cui al presente Regolamento non è adeguata alla verifica della regolarità rispetto all'obbligo vaccinale di cui ai commi 4 e 4 bis del DL 44 del 2021, verifica rispetto alla quale si rinvia alle disposizioni specifiche.

Art 5

Pubblicità e diffusione

1. Del contenuto del presente Regolamento verrà data comunicazione a tutti gli interessati attraverso i seguenti canali:
 - Pubblicazione all'albo pretorio ONLINE;
 - Posizionamento di una copia nella adiacenza degli ingressi dei servizi e dei marcatempo;
 - Invio per posta elettronica;
 - Comunicazione su CBA;
 - Affissione di avvisi che indicano all'obbligo di validità della certificazione verde agli ingressi dei servizi e che rimandano alle modalità attraverso cui reperire la versione integrale del presente Regolamento

Art 5

Norme finali

2. Ogni normativa di rango superiore che intervenisse a modificare e/o ad integrare la disciplina oggetto del presente Regolamento è da ritenersi automaticamente recepita andando a modificarlo e/o integrarlo senza necessità di formale adozione di un nuovo atto.;

Allegato a)

ELENCO PERSONALE INCARICATO DELLA RILEVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 PER SERVIZIO

SERVIZI DOMICILIARI E INSERIMENTO LAVORATIVO

Eloise Righi	Responsabile di Servizio
Carlotta Severi	Esperta attività sociali
Roberta	Esperta attività sociali/Animatrice
Marilena	Esperta attività sociali/Animatrice
Fadma Falcinelli	Responsabile Attività Assistenziali

SERVIZI FAMIGLIA E MINORI

Claudia Bagnolini Piancastelli	Responsabile di Servizio
Roberta Presepi	Esperta attività sociali
Beatrice Locatelli	Esperta attività sociali

SERVIZI FRAGILITA' SOCIALE E IMMIGRAZIONE

Cinzia Pieri	Responsabile di Servizio
Enrico Montaletti	Esperto attività sociali
Elisa Nardelli	Esperta attività sociali
Luca Faggi	Esperto attività sociali
Domenico Palazzi	Esperto attività sociali
Elena Magalotti	Insegnante Lingua

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Filippo Venturi	Istruttore amministrativo
Luca Bagnoli	Istruttore Ragioniere
Nicoletta Degli Angeli	Istruttore amministrativo

NIDO SAN PIERO

Simona Mancini	Insegnante
Daniela Petracci	Insegnante
Elena Zannoni	Insegnante
Simona Quaranta	esecutore

NIDI E MATERNE COMUNALI

Coordinatori pedagogici Comune di Cesena

Nota bene

L'elenco riportato sopra indica tutte le persone incaricate delle rilevazioni di cui al presente Regolamento, e il loro effettivo impiego a tale scopo viene rinviato ai singoli Responsabili di Servizio che detengono prioritariamente la competenza della rilevazione quotidiana.